



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

MB/corr-pres

N. di Prot.2509.....

Roma, 24 FEB. 2014

Risposta a nota del N.All. N.....A.....

OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Roma.

Al Magnifico Rettore dell'Università "Tor Vergata"
Prof. Giuseppe Novelli
Via Orazio Raimondo, 18
00173 ROMA

Illustre Professore,

Le trasmetto la convenzione stipulata in data 24 gennaio 2014.

Cordiali saluti e sinceri ringraziamenti.

Il Presidente del Tribunale

Mario Bresciano

CONVENZIONE QUADRO

di formazione ed orientamento

TRA

L'Università degli Studi "Roma Tor Vergata" nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Novelli, il Dipartimento di Giurisprudenza, nella persona del Direttore, Prof. Gian Piero Milano e La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.), nella persona del Direttore, Prof. Enrico Gabrielli sede in via Orazio Raimondo,18

E

Il Tribunale di Roma (ufficio giudiziario "ospitante") nella persona del suo Presidente dott. Mario Bresciano

PREMESSO CHE

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.

In particolare:

- a) espresso interesse del Dipartimento di Giurisprudenza e della S.S.P.L. è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) espresso interesse dell'Ospitante è far sì che i suindicati iscritti acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,


SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART.1 – Tipologie di tirocinio

Il Tribunale di Roma accoglierà periodicamente presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza e gli iscritti alla Scuola, per la realizzazione di progetti di formazione od orientamento professionale appartenenti alle categorie di tirocinio di seguito esposte:

- a) tirocini previsti e regolati dall'art 73 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98;
- b) tirocini previsti e regolati dall'art 37, comma 4, L 6 luglio 2011, n. 98;
- c) tirocini per laureandi dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza



ART. 2 – Durata del tirocinio

Il tirocinio avrà la durata di:

- a) 18 mesi nel caso di cui alla lettera a) del precedente art. 1 della presente convenzione;
- b) un anno nel caso di cui alla lettera b);
- c) 4 mesi nel caso di cui alla lettera c).

I termini decorrono dal provvedimento di assegnazione del tirocinante all'Ufficio.

ART. 3 – Requisiti e modalità di ammissione

Il Tribunale, bandito il concorso per i soggetti di cui all'art. 73 D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, ed esaurita la procedura di reclutamento prevista, comunica all'Università la eventuale disponibilità di posti vacanti per lo svolgimento dei tirocini di cui alla lett. b)

Il Tribunale si riserva la facoltà di rifiutare l'attività di formazione, per gravi motivi oggettivi o connessi alla condotta serbata dai partecipanti, anche dopo l'inizio dell'attività formativa.

ART. 4 – Valutazione preventiva per i benefici ex. art 73 del D.L. 69/2013

Con riferimento alla tipologia di tirocini di cui alla lettera a) del precedente art. 1, ed in particolare allo scopo della valutazione delle domande per la sostituzione del periodo di un anno di frequenza dei corsi della Scuola, l'Ufficio Ospitante invierà, prima dell'inizio dei corsi del secondo anno della Scuola, una relazione provvisoria contenente i risultati relativi all'andamento positivo del tirocinio, ferma restando ogni eventuale ulteriore valutazione da parte della Scuola in caso di successivo esito negativo del tirocinio.

ART. 5 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificati nell'Allegato "Progetto Formativo e di Orientamento" che costituisce parte integrante della presente convenzione.


Nel predetto Allegato sono quindi indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio

Sarà comunque possibile per il Tribunale stabilire in dettaglio le specifiche modalità di svolgimento del tirocinio in uno dei propri settori

ART. 6 - Assicurazione

L'Università di Tor Vergata, il Dipartimento di Giurisprudenza, la S.S.P.L. garantiscono che i tirocinanti di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 1 della presente convenzione usufruiscono di un'assicurazione che copre tutti i rischi per infortuni sul

la 

lavoro e per la responsabilità civile, esonerando espressamente l'Ufficio giudiziario Ospitante da ogni responsabilità.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento per via telematica all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria di Direzione del Dipartimento presidenza@juris.uniroma2.it ovvero della Segreteria Didattica della Scuola forense@juris.uniroma2.it in ragione della qualifica della parte lesa.

ART. 7 – Trasmissione della copia della convenzione

L'Università di Tor Vergata, il Dipartimento di Giurisprudenza e la S.S.P.L. si impegnano a trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 8 – Referenti del tirocinio

Il Dipartimento di Giurisprudenza indica quale proprio referente dei tirocini il Prof. G. Santoni

La S.S.P.L. indica quale proprio referente dei tirocini con il Tribunale di Roma il Prof. Enrico Gabrielli

Il Tribunale indica quale proprio referente dei tirocini il dott. Giovanni De Petra

ART. 9 – Obblighi del tirocinante

L'Università di Tor Vergata, il Dipartimento di Giurisprudenza e la S.S.P.L. si obbliga no ad informare e sensibilizzare adeguatamente il tirocinante circa gli impegni elencati nell'Allegato di cui al precedente art. 5, e in particolare si evidenzia che il tirocinante deve:

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative;
- sottoscrivere la dichiarazione con la quale afferma di aver compreso e di accettare il metodo di pre-valutazione dell'attività del primo anno di tirocinio al fine di usufruire dei benefici ex. art 73 del D.L. 69/2013, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

ART. 10 – Interruzione unilaterale del tirocinio

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.



Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ospitante e dal tirocinante, fornendone comunicazione scritta anche alla S.S.P.L..

ART. 11 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta da inviarsi almeno un mese prima della scadenza.

ART. 12 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Dipartimento di Giurisprudenza, La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e l'Ufficio ospitante.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

ART. 13 – Rinvio alla legislazione vigente in materia

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia (art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive disposizioni attuative).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma 31.1.2014

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Il Rettore

Tribunale di Roma
Il Presidente

Il Direttore del Dipartimento

Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali
Il Direttore

F. Scudellari

- Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative; gli obblighi di riservatezza perdurano anche una volta cessato il periodo di tirocinio
- rispettare i regolamenti dell'Ospitante e le norme in materie di igiene e sicurezza.

RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DI UN ANNO DI FREQUENZA DELLA S.S.P.P.L.

Nel caso in cui lo studente della S.S.P.P.L. richieda di sostituire un anno di frequenza della Scuola con il periodo di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, è consapevole del fatto che il beneficio sarà concesso solo nel caso in cui la pre-valutazione del I anno di tirocinio ad opera del Tribunale sia positiva, e solo se il giudizio rimarrà tale anche alla fine del periodo di 18 mesi.

COPERTURA ASSICURATIVA

Il tirocinante dichiara di essere iscritto alla S.S.P.L.... e di usufruire della copertura assicurativa da parte di detta Scuola ed esonera l'Ufficio Ospitante da ogni responsabilità

Firma per presa visione ed accettazione del
tirocinante

